



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 18[^] Civile
Sezione per i diritti della persona e immigrazione

Al Sig. Presidente del Tribunale di Roma

Ai giudici togati e onorari della sezione

Al direttore di cancelleria della sezione XVIII

Oggetto : *criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti di competenza tabellare della sezione nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 sulla base della disciplina introdotta dall’art 83 del DL n18/2020 , dall’art 36 del DL n23/2020, delle Linee Guida approvate con delibera del CSM in data 26.3.2020 e del provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma adottato in data 20 aprile 2020*

Si premette che la sezione specializzata XVIII ha competenza tabellare per le controversie in materia di diritti della persona e immigrazione.

Sono molteplici i procedimenti che, ai sensi della normativa in oggetto (art. 83, comma 3 lettera *a*), del DL n18/2020) potrebbero rientrare nella tipologia di controversie per le quali il rinvio comporterebbe “un grave pregiudizio alle parti” .

Ciò posto, in ragione della elencazione (tassativa) dei procedimenti indicati al comma 3 lettera *a*) dell’art 83 , del lavoro agile previsto per il personale amministrativo di cancelleria che limita la presenza in ufficio, del carico di ruolo della sezione (con un numero di procedimenti pendenti in sezione alla data del 1 aprile 2020 pari a circa 21.000 procedimenti) , del numero dei provvedimenti adottati dai giudici – sia in sede monocratica che collegiale – in attesa di pubblicazione, della circostanza che nel periodo in esame (avuto riguardo al complesso contenzioso di competenza tabellare della sezione) devono essere trattate le sole controversie “non differibili” , dei numerosi riti che trovano applicazione per le materie trattate dalla sezione che coinvolgono numerosi adempimenti da parte della cancelleria, della necessità di salvaguardare le esigenze sanitarie di distanza tra le persone e della possibilità di trattazione delle udienze già fissate o che saranno fissate nel periodo in esame (e comunque sino alla cessazione dell’emergenza Covid) anche con le modalità di cui al comma 3 dell’art 83 del DL già citato (e cioè in modalità *f*) ed *h*));

richiamate altresì (per quanto astrattamente compatibili) le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, le riunioni di sezione e con il Direttore e il personale di cancelleria , il provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 20 aprile 2020 che riconosce alla sezione specializzata una maggiore autonomia organizzativa rispetto alle altre sezioni ordinarie del Tribunale di Roma, l’invito ai giudici – togati e onorari – di limitare quanto più è possibile e previo un calendario delle udienze “fisiche” da tenere in ufficio che possa salvaguardare le esigenze di distanza tra le persone all’interno e anche all’esterno delle aule di udienza , si individuano le tipologie di contenzioso che devono ritenersi “non differibili” perché aventi ad oggetto diritti fondamentali che possono essere trattate in via privilegiata anche con udienza “cartolare” o (per limitate tipologie di procedimenti) anche “da remoto”, considerata l’attività istruttoria già espletata e da espletarsi ed avendo riguardo alla incidenza della sospensione dei termini processuali concessi alle parti:

- 1) I procedimenti di cui all’art 3 comma 1 lettere *c*), *d*) , *d bis*) ed *e bis*) del Dl n13/2017 come convertito saranno trattati , ove preferibile, con udienza “cartolare” ai sensi della lettera *h*) dell’art 83 comma 3 del Dl n18/2020 compatibilmente con l’attività istruttoria espletata o da espletarsi che non richiede la presenza delle parti ; in particolare saranno trattati in tale modalità cartolare i procedimenti per l’applicazione del cd. Regolamento “Dublino” fissati nel periodo in esame e quelli pendenti dinanzi ai giudici della sezione (sia togati che onorari) ex art 35 e 35 bis del Dlvo n25/2008 che non prevedono la personale partecipazione delle parti (dove è stata già svolta l’audizione del richiedente o dove tale audizione non è stata ritenuta più necessaria, o ancora dove si deve provvedere al solo deposito di documenti e note che saranno acquisite in modalità telematica);
- 2) I procedimenti monocratici di cui all’art 3 comma 1 lettere *a*), *b*)(*con esclusione delle convalide ex art 20 ter*) ed ,*e*) del DL n13/2017 come convertito saranno trattati , ove preferibile, in modalità

- “cartolare” ai sensi della lettera *h*) dell’art 83 comma 3 nel caso in cui non prevedano la presenza necessaria delle parti e compatibilmente con l’attività istruttoria espletata o da espletarsi;
- 3) I procedimenti cautelari *ante causam* aventi ad oggetto diritti fondamentali e i procedimenti di reclamo avverso tali provvedimenti saranno trattati in via privilegiata in modalità cartolare o, in alternativa e su richiesta delle parti, con udienza fissata da *remoto* ;
 - 4) I procedimenti collegiali e quelli ex art 35 e 35 bis del Dlvo n25/2008 , già pendenti dinanzi al giudice togato o al GOP - dove è necessaria la presenza delle parti e in particolare quelli dove si deve procedere alla audizione del richiedente la protezione internazionale (che potrà essere svolta dal giudice togato designato per la trattazione del procedimento o dal GOP delegato nell’ambito delle attività dell’UPP) dovranno essere rinviati davanti allo stesso giudice togato o, in alternativa, anche dinanzi al GOP in modalità di affiancamento al Giudice togato , sulla base dei calendari di udienza dei singoli giudici, in data successiva al 30 giugno 2020 (ovvero in data successiva alla cessazione dell’ emergenza COVID) sulla base dei criteri già evidenziati nel provvedimento della Presidente di sezione del 20 marzo 2020 (anzianità del ruolo, natura della controversia, attività istruttoria prevista, etc);tale differimento non potrà essere disposto – con la conseguente conferma della trattazione dell’udienza già fissata o da fissarsi nel periodo in esame - nei casi nei quali la domanda di sospensiva del provvedimento amministrativo impugnato sia stata respinta;
 - 5) Le udienze di trattazione dei ricorsi per il riconoscimento dello status di apolidia o dello status di cittadinanza (anche *iure sanguinis*) pendenti dinanzi ai Giudici togati e ai giudici onorari saranno rinviate dopo il 30 giugno 2020 o, in alternativa, dopo la cessazione dell’emergenza Covid , sulla base dei calendari dei singoli giudici considerando il gravoso carico di ruolo per tale tipologia di procedimenti e compatibilmente con i calendari delle udienze già fissate;
 - 6) Le udienza di proroga dei trattenimenti dei cittadini extracomunitari verranno svolte con le modalità della lettera *h*) del comma 3 (cfr. art. 83 del DL citato) salvo motivata opposizione e richiesta di audizione da parte del trattenuto.
 - 7) Le udienze di convalida dei trattenimenti dei cittadini extracomunitari e di allontanamento dei cittadini comunitari, dopo una fase di sperimentazione, saranno trattate con udienze *da remoto* (ai sensi della lettera *f*) del comma 3 dell’art 83 del DL) sulla base dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Roma e delle modalità operative indicate da DGSIA o, in alternativa, con udienza che sarà tenuta in aula di udienza o in altro luogo compatibile con la salvaguardia della distanza di sicurezza tra le parti e con il giudice per la attuale emergenza sanitaria (eventualmente anche in cortile antistante le aule destinate alla trattazione delle udienze di convalida);
 - 8) Tutti gli altri procedimenti di competenza tabellare della sezione, al di fuori di allegate e motivate richieste di trattazione per ragioni indifferibili presentate dalle parti o rilevata dal giudice in ragione della fattispecie controversa, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 ovvero alla data di cessazione dell’emergenza Covid , compatibilmente con i calendari di udienza del giudice designato

Si comunichi 20.4.2020

La Presidente di sezione
Luciana Sangiovanni